
PARTE SPECIALE M
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Parte speciale M

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La "parte speciale M" è dedicata alla trattazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria così come individuato nell'art. 25 *novies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato la fattispecie criminosa presa in considerazione dalla suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali questa fattispecie criminosa può essere compiuta nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i "protocolli di prevenzione" attuati all'interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. "processi strumentali" e i compiti generali dell'OdV.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione "una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l'attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l'effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001".

Art. 377-bis c.p.

Testo della norma

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Descrizione

La fattispecie in esame è collocata all'interno del titolo III del codice penale trattante i delitti contro l'amministrazione della giustizia ed è stata annoverata tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche dalla L. n. 116 del 2009.

L'art. 377 *bis* c.p. è legato al delitto di "intralcio alla giustizia" sanzionato dall'art. 377 c.p. Con quest'ultima fattispecie il legislatore punisce una specifica forma di istigazione, non accolta, a commettere falsità nella testimonianza, perizia o come interprete nelle informazioni al p.m. o al difensore dietro promessa o offerta di denaro o altra utilità.

In aggiunta alle condotte appena descritte si colloca quella dell'uso di violenza o minaccia.

L'articolo in questione si distingue dall'art. 377 c.p. sotto il profilo dei destinatari della condotta del reato, poiché, mentre il primo prevede la "subornazione" nei confronti dei testimoni, quindi di coloro che hanno l'obbligo di dire la verità, l'art. 377 *bis* c.p. punisce l'istigazione nei confronti di coloro che godono della facoltà di non rispondere.

La facoltà di non rispondere, nell'ambito del procedimento penale, è riconosciuta all'imputato e all'indagato e all'imputato o indagato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. per il reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b c.p.p., sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone essendo divenuti testimoni c.d. assistiti.

È inoltre riconosciuta una vera e propria facoltà di non rispondere ad alcune categorie di testimoni, cioè

ai prossimi congiunti dell'imputato o indagato che godono del diritto di astenersi dal deporre o dal rendere sommarie informazioni testimoniali in sede di indagini davanti al p.m.

Affinché si configuri il delitto in esame, è richiesta l'effettiva astensione della persona informata sui fatti dalle dichiarazioni oppure una sua falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni devono essere rese da una persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria (giudice o p.m. o p.g. delegata dal p.m.) e devono essere utilizzabili in un procedimento penale.

L'articolo in questione contempla la necessaria presenza di due soggetti: da un lato colui che pone in essere la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro, dall'altro il destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

Si tratta, quindi, di un reato plurisoggettivo c.d. improprio, in quanto è punibile solo uno dei due soggetti, cioè solo chi induce.

Per quanto concerne la responsabilità delle persone giuridiche, il delitto in questione era già considerato reato presupposto in forza della previsione di cui all'art. 10 comma 9 della L. n. 146 del 2006, ma solo qualora integrasse gli estremi di un reato transnazionale. Con la L. n. 116/2009, invece, il legislatore ha provveduto a dare esecuzione alla Convenzione ONU contro la corruzione, introducendo, semplicemente, la punibilità degli enti per la commissione del delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p.

Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – che abbia la facoltà di non rispondere - a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2. Le “attività sensibili” in relazione al reato di cui all'art. 377 *bis* c.p.: elencazione.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, l'area di attività ritenuta più specificamente a rischio risulta essere la seguente:

- Gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la PA

3. Le “attività sensibili”, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli preventivi adottati dalla Società.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, è stata individuata, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria sta una “macro area” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nell'ambito della “macro area”, sono state poi talvolta individuate ulteriori attività “sensibili”, ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione del reato in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato qui considerato.

Sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI”, a seconda che riguardino, i

primi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di prassi aziendali specifiche. Talvolta esistono “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI” che rappresentano vere e proprie procedure aziendali.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

GESTIONE DEL CONTEZIOSO GIUDIZIALE E DEI RAPPORTI STRAGIUDIZIALI CON LA P.A.

attività sensibili

- a) Gestione del contezioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la PA (Coinvolgimento di un soggetto nell'ambito di procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi)

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. identificazione di una funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica dell'indagine (Responsabili di funzione; Consiglio di Amministrazione);
2. segnalazione immediata all'OdV del coinvolgimento di un soggetto della Società in un procedimento penale (Consiglio di Amministrazione);
3. apertura dell'istruttoria da parte dell'OdV;
4. immediato coinvolgimento di un legale di fiducia della Società (Consiglio di Amministrazione);
5. adozione di provvedimenti punitivi o sospensivi, nei confronti dell'indagato o dell'imputato, in linea con il Sistema sanzionatorio (Consiglio di Amministrazione);
6. massima collaborazione con le Autorità giudiziarie da parte dei dipendenti e della Società;
7. obbligo, in capo al destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria, di denunciare immediatamente l'accaduto all'Autorità giudiziaria e all'OdV;
8. obbligo della massima collaborazione con le Autorità giudiziarie da parte dei dipendenti e della Società; adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali (consiglio di amministrazione);
9. inserimento, all'interno del mandato al legale di fiducia, della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici (consiglio di amministrazione);
10. reporting formale sull'andamento della causa in corso da parte del consulente legale;
11. monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
12. divieto di colloquiare riservatamente, in assenza di terzi, con il destinatario dell'induzione a non rispondere o a dichiarare il falso all'autorità giudiziaria.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice etico

Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale antiriciclaggio

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la

4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B – Struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti da/verso i terzi sia a quello da/verso le società del Gruppo;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. (parte speciale "E") e ai reati societari (parte speciale "F"), qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.